CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali
e Coordinamento Ordini Territoriali

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008340 - 07/09/2010 - USCITA
Allegati : 0

* 0 0 0 1 N J I X G 0 B *

FM/dt

Roma, 06 SET 2010

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Novara
Baluardo Lamarmora, 16
28100 NOVARA

Oggetto: PO 223/2010_Albo_Requisiti iscrizione

In relazione al quesito formulato in data 3 agosto 2010 con il quale si chiede quali sono le "condanne a pene che a norma dell'Ordinamento professionale darebbero luogo alla radiazione dall'albo" (articolo 36, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139), si osserva quanto segue.

La radiazione di diritto è stata dichiarata incostituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in relazione ai vecchi ordinamenti delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 e 1067)[1]. Per questa ragione non si ritrova nel d.lgs. 139/2005 un elenco di reati in relazione ai quali la condanna riportata in sede penale darebbe automaticamente luogo alla radiazione. Il rinvio a tale elenco contenuto all'articolo 36, comma 2 del d.lgs. citato, pertanto, non può che essere considerato un' incongruenza.
Ciò non esclude la rilevanza della condotta in sede di valutazione della domanda di iscrizione nell'albo, in quanto lo stesso articolo 36, comma 1 lett. b) richiede la "condotta irreprensibile" quale requisito indispensabile per l'iscrizione. A tal fine appare opportuno richiedere al soggetto istante, oltre alla dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale, anche quella di non avere riportato condanne penali, pur dovendosi ricordare che l'aver riportato una condanna penale

[1] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4 aprile 1990, n. 158 e ordinanza 25 luglio 1995, n. 387. La Corte, in quell'occasione, ha rilevato la inderogabile necessità "*che il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza, regoli sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto*". Senza contare poi, ha proseguito la Corte, che la legge 7 febbraio 1990 ("*Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti*") sancisce che "il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale ..." e che "la destituzione può ... essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare ..." , ragione per cui "*sarebbe ... contrario al principio di eguaglianza che la destituzione di diritto rimanesse ferma soltanto per le libere professioni*".

definitiva non implica automaticamente il diniego dell'iscrizione[2] dovendo la condotta del richiedente nel suo insieme essere valutata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

[2] Tranne chiaramente nel caso in cui il soggetto istante stia scontando la pena accessoria di cui all'articolo 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un'arte) in riferimento alla professione per l'esercizio della quale richieda l'iscrizione nell'albo.